



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Dipartimento dell'Amministrazione  
Generale, del Personale e dei Servizi

E

CONSIP S.P.A.

**Visto** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche nonché le società di cui all'articolo 29 della medesima legge possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**Visto** il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**Visto** l'articolo 62-*bis* del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD), che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);

**Visto** l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ove è previsto che le pubbliche Amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, con altre Amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse Amministrazioni.

**Visto** l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;

**Visto** l'articolo 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento;

**Viste** le modifiche apportate dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: all'art. 29, il quale prevede che tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno trasmesse alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), gestita dall'ANAC, mediante l'impiego di piattaforme informatiche interoperabili; all'art. 81 che, in merito alla verifica dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara, prevede che la relativa documentazione è acquisita – in sostituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE) – attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; e che, istituisce, presso la stessa BDNCP, il fascicolo virtuale dell'operatore economico contenente i relativi dati per la verifica dei requisiti di partecipazione alle singole gare;

**Visti** gli articoli 44 e 58 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici e procedure telematiche di negoziazione;

**Visto** l'articolo 213, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che l'ANAC gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;

**Visto** l'articolo 33-*ter* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale istituisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'ANAC;

**Visto** l'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale istituisce, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l'Elenco dei soggetti aggregatori;

**Visto** l'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che Il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di e-procurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

**Visto** l'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che Consip svolge le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti e di e-procurement;

**Visto** l'articolo 8 del D.P.C.M. 14 novembre 2014, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione sul proprio portale una sezione dedicata ("Portale dei soggetti aggregatori"), per la gestione dei flussi informativi e dei dati che provengono dai soggetti aggregatori;

**Visto** il D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze", come da ultimo modificato dal D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 161, che, all'articolo 14, comma 1, lett. g) e h), attribuisce alla Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi le funzioni relative, rispettivamente di: "cura dei rapporti amministrativi con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; funzioni di indirizzo e controllo strategico, compresa la definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, nei confronti della società dedicata, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4";

**Visto** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dal Governo alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/41 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e, in particolare, la Riforma "Recovery Procurement Platform" - Digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici;

**Considerato** che, nell'ambito della Riforma "Recovery Procurement Platform", il PNRR prevede diversi progetti per l'evoluzione del Sistema Nazionale di eProcurement, tra cui: (i) Smart Procurement - digitalizzazione completa delle procedure di acquisto, dalla valutazione delle esigenze fino all'esecuzione del contratto; (ii) Interoperabilità del Sistema eProc con i sistemi gestionali delle PA, degli Operatori Economici e degli altri soggetti coinvolti nei processi di approvvigionamento pubblico (organismi di controllo e monitoraggio, aggregatori di appalti e CPB regionali, ecc.); (iii) Abilitazione digitale delle OE - digitalizzazione dei processi di dichiarazione e verifica dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici;

**Considerato** che nel settore degli investimenti pubblici emerge, dunque, l'esigenza di coordinare la raccolta dei dati informativi, sia al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche che per finalità di monitoraggio della spesa pubblica;

Considerati i benefici che è possibile raggiungere attraverso l'integrazione delle piattaforme telematiche di negoziazione in termini di tempestività e qualità dei dati amministrativi da queste gestite nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Considerato che ANAC, MEF e Consip presentano, pertanto, interessi convergenti volti a garantire la più ampia interoperabilità di dati e servizi digitali nel settore dei contratti pubblici, per migliorare la gestione delle procedure di gare e la capacità di monitoraggio degli affidamenti;

Considerato che la richiamata corrispondenza di interessi determina l'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione al fine di favorire l'evoluzione dei sistemi informativi verso uno processo di piena integrazione.

\* \* \*

Tutto quanto sopra visto e considerato, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza e funzioni,

l'Autorità nazionale anticorruzione (d'ora in avanti, "ANAC"), nella persona del Presidente, Avv. Giuseppe Busia e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi (di seguito, il "MEF"), nella persona del Direttore Generale della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali, Dott.ssa Susanna La Cecilia e Consip S.p.A. (di seguito, "Consip"), nella persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Cristiano Cannarsa

di seguito congiuntamente definite le "Parti"  
sottoscrivono il presente

## PROTOCOLLO D'INTESA

### Art. 1

#### Oggetto dell'accordo ed ambiti di intervento

1. Il presente Protocollo disciplina l'ambito e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione inter-istituzionale tra le Parti.
2. Esso è finalizzato al reciproco scambio di informazioni, volto ad assicurare la condivisione, l'integrazione e la circolarità del patrimonio informativo e dei dati raccolti nell'ambito delle attività istituzionali, attraverso l'interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici e delle banche dati, anche nell'ottica della migliore gestione delle procedure di gara, del monitoraggio della spesa pubblica e del contrasto ai fenomeni corruttivi.
3. In relazione agli obiettivi di cui al precedente comma 2, gli ambiti di collaborazione tra le Parti riguardano:
  - a. l'integrazione della piattaforma telematica "acquistinretepa.it" e del Portale dei soggetti aggregatori con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
  - b. l'adozione di iniziative comuni per la promozione, negli ambiti di rispettiva competenza, degli strumenti per la digitalizzazione degli appalti e per l'interoperabilità tra le piattaforme telematiche che gestiscono dati sul ciclo di vita degli appalti.

In particolare, le linee di fattiva interoperabilità tra Consip e ANAC sono le seguenti :

Relativamente al servizio “Gara in modalità ASP”:

- Servizio invio dati di pubblicazione e richiesta ID unico Procedura di gara e CIG per lotto
- Servizio di comunicazione dati post aggiudicazione
- ESPD request pubblicazioni verso TED.

Relativamente al servizio “Abilitazione Operatore Economico e registrazione Stazione Appaltante”:

- Anagrafica AUSA – acquisizione codice AUSA per Stazione Appaltante
- Verifica della qualificazione SOA per appalti di Lavori in fase di abilitazione degli OE
- Verifica di avvenuto pagamento del contributo ANAC per procedure sopra i 150.000€.
- Servizio di Integrazione per acquisizione PASSOE

Relativamente al servizio “Negoziazione nei Mercati Telematici (MePA e SDAPA)”

- Servizio invio dati per richiesta ID unico procedura di acquisizione e SmartCIG per il sotto-soglia
4. E' facoltà delle Parti individuare, ove necessario, ulteriori ambiti di collaborazione e/o specificare quelli di cui al precedente comma, con richiesta motivata di una delle Parti. Gli Accordi raggiunti con l'accettazione di tutte le Parti, sono integrativi del presente Protocollo e soggetti alle stesse modalità di approvazione di quest'ultimo.

## Art. 2 Organizzazione delle attività

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze.
2. L'attuazione del presente Protocollo avviene con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente per il periodo di durata del presente Protocollo e impiegate sulle relative attività.
3. Le Parti concordano che procederanno allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, sulla base della roadmap generale predisposta in allegato al presente accordo, condivisa da tutte le Parti sottoscrittenti, nel rispetto delle modalità di collaborazione applicativa disposte dal CAD.
4. Ai fini del monitoraggio delle attività poste in essere in attuazione del presente Protocollo, si procede mediante relazione almeno semestrale a cura dei referenti di cui al successivo comma 4.
5. Allo scopo, le Parti individuano i referenti come di seguito indicati:
  - per l'ANAC: Dott. Stefano Fuligni
  - per il MEF: Dott.ssa Cristina Latini
  - per Consip: Dott.ssa Caterina Marcantonio

## Art. 3

## Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a considerare e mantenere riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato in ragione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del presente Protocollo siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività del medesimo e che tali dati non saranno comunicati a terzi.
3. L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza del presente Protocollo.
4. In caso di violazione delle predette disposizioni troveranno applicazione le sanzioni ivi previste dalle discipline civili e penali dettate in materia.

## Art. 4 Trattamento dei dati

1. Le Parti, ferma restando la titolarità del trattamento dei dati personali in relazione alle banche dati oggetto di interoperabilità ai sensi del presente Protocollo, si impegnano espressamente ad adottare ogni misura necessaria per garantire la sicurezza dei dati e per assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e a farle scrupolosamente osservare ai propri dipendenti e collaboratori espressamente individuati e autorizzati al trattamento di tali dati.
2. In particolare, le Parti si impegnano a definire le modalità di accesso ai patrimoni informativi messi in condivisione, tali da consentire la tracciabilità del trattamento dei dati liberamente accessibili e del soggetto autorizzato al trattamento.
3. Con separato atto (accordo di contitolarità), a seguito dell'attuazione delle attività previste dal protocollo ovvero quando sarà reso effettivamente disponibile l'accesso alle banche dati, saranno individuate le modalità di trattamento, le misure di protezione necessarie e i relativi ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
4. In tal modo, ciascuna Parte si impegna a garantire che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente Protocollo saranno trattati, per le sole finalità indicate nel medesimo e in modo strumentale alla sua applicazione, nonché per adempiere a eventuali obblighi della normativa italiana e della UE e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati.
5. In caso di violazione delle predette disposizioni e degli obblighi assunti in occasione dei menzionati incarichi troveranno applicazione le sanzioni ivi previste dalle discipline dettate in materia.

## Art. 5 Comunicazioni

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa comunicazione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
  - per l'ANAC.: protocollo@pec.anticorruzione.it;
  - per il MEF: dcla.dag@pec.mef.gov.it
  - per Consip: postaconsip@postacert.consip.it

## ART. 6 Durata, rinnovo e modifiche

1. Il presente Protocollo ha efficacia tra le Parti per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, il presente Protocollo può essere rinnovato o modificato previa richiesta scritta di una delle Parti, con l'adesione delle altre, da presentare nei tre mesi precedenti alla scadenza del medesimo.

## Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente Protocollo non comporta obblighi di natura finanziaria tra le Parti.
2. All'attuazione del presente Protocollo si provvede, senza oneri aggiuntivi, mediante le risorse umane e strumentali già a disposizione delle Parti.

## Art. 8 Codice etico e codice di comportamento

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e di comportamento nonché dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai cui principi – con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi e della riservatezza – al cui rispetto si impegnano.
2. Nel caso di violazione delle prescrizioni del codice etico ovvero del codice di comportamento e del documento sopra indicato è espressamente fatto salvo il diritto della Parte non inadempiente alla cessazione del rapporto di collaborazione oggetto del presente Protocollo ed al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

## ART. 9 Risoluzione delle controversie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.

Roma,

*Il presente Protocollo viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.*

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Il Direttore Generale della Direzione per la  
razionalizzazione della gestione degli immobili,  
degli acquisti, della logistica e degli affari  
generali

Dott.ssa Susanna La Cecilia

Consip S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa